

A

Sentenza n. 700/2015 pubbl. il 13/06/2015

RG n. 1543/2013

Repert. n. 1442/2015 del 13/06/2015



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI PRATO  
SEZIONE UNICA CIVILE**

Nella persona del Giudice dr. Gianluca Morabito ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I° grado iscritta al n. 1543 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013, trattenuta in decisione all'udienza del 26.02.2015 e vertente

**TRA**

**EVANA**, **E**, quali eredi del sig. **IL CASO.it**, con il patrocinio dell'avv. Paolo Grandinetti, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. **IL CASO.it**, via Fra' Bartolomeo n. 83, come da mandato in calce all'atto di citazione

**ATTORI**

**E**

**BANCA FIDEURAM S.P.A.**, con il patrocinio dell'avv. Patrizia Polliotto e dell'avv. Stefania Aulicino, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Prato, Via Enrico Fermi n. 18/B

**CONVENUTA**

**OGGETTO:** Intermediazione mobiliare.

**CONCLUSIONI**

Come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 26.02.2015.

**FATTO E DIRITTO**

Tribunale di Prato R.G. n. \$\$numero\_ruolo\$\$ / \$\$anno\_ruolo\$\$

pagina 1 di 17



Con atto di citazione ritualmente notificato M. [redacted], F. [redacted] e S. [redacted], quali eredi del sig. Le [redacted] deceduto il 18.03.2011, convenivano in giudizio la Banca Fideuram S.p.a., esponendo a sostegno: che il sig. Le [redacted], correntista dell'istituto di credito convenuto, in data il 30.03.2010 era stato indotto ad acquistare titoli greci per l'importo complessivo di €30.000,00, con scadenza al 18.05.2012; che a tale data le suddette obbligazioni avevano perso quasi per intero il loro valore iniziale; che la Banca Fideuram S.p.a. aveva violato le disposizioni inerenti agli obblighi informativi a carico degli intermediari finanziari ex D.Lgs. n. 58/98 e Reg.to Consob n. 11522/98 vigente *ratione temporis*, con specifico riguardo all'obbligo a carico della banca di acquisire dal cliente le informazioni generali, di operare in modo che lo stesso sia sempre informato, di informarsi sulla situazione finanziaria dell'investitore, di fornire al cliente notizie in merito ai rischi e alle conseguenze del singolo investimento, di non effettuare per conto dell'investitore operazioni non adeguate al suo profilo e comunque di informare il cliente in merito all'andamento del titolo anche nel corso del rapporto.

Tanto premesso, gli attori chiedevano: in via principale, accertarsi e dichiararsi la nullità del contratto di intermediazione intercorso con la banca, avente ad oggetto titoli obbligazionari Grecia, per l'effetto condannandosi la convenuta a restituire agli attori la somma di €30.000,00, pari all'ammontare dell'investimento, oltre interessi legali dalla data dell'investimento e rivalutazione monetaria ed oltre al risarcimento dei danni ulteriori; in via subordinata, dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale della convenuta, con condanna della stessa alla restituzione in proprio favore della suddetta somma di €30.000,00, oltre interessi dalla data dell'investimento e rivalutazione monetaria ed oltre al risarcimento dei danni ulteriori; in via ulteriormente subordinata, dichiararsi l'annullamento del contratto per violazione degli artt. 1165, 1337, 1375, 1427 c.c., 21 D.Lgs. n. 58/98, 17 D.Lgs. n. 415/96 e 6 L. n. 1/91 e per l'effetto condannarsi la convenuta alla restituzione in proprio favore della suddetta somma di €30.000,00, oltre interessi dalla data dell'investimento e rivalutazione monetaria ed oltre al risarcimento dei danni ulteriori.

Si costituiva in giudizio la Banca Fideuram S.p.a., chiedendo il rigetto della domanda siccome infondata in fatto e diritto e deducendo di avere adempiuto a tutti



gli obblighi informativi posti a suo carico dalla disciplina in materia di intermediazione finanziaria mobiliare, come da documentazione prodotta.

Non erano accolte le istanze istruttorie della convenuta ed all'esito la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 26.02.2015, previa concessione dei termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c..

Tanto premesso, deve essere per prima esaminata la domanda di nullità dell'ordine di acquisto delle obbligazioni (bond argentini) ai sensi dell'art. 1418 c.c..

La stessa è infondata e come tale deve essere rigettata.

Sul punto deve infatti rilevarsi che il t.u.f. disciplina analiticamente i casi di nullità del contratto di intermediazione mobiliare come nullità di protezione ossia a carattere relativo, segnatamente: per mancanza di forma scritta; per rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico; per analoghe ipotesi in materia di gestione di portafogli di investimento, v. artt. 23, 1° e 2° co. e 24.

Come sopra già evidenziato, tali nullità, in quanto relative, non possono essere fatte valere dalla banca, né sono rilevabili d'ufficio dal giudice, ma solamente dal cliente (v. artt. 23, 3° co. e 24 u. co).

Si tratta, pertanto, di ipotesi di nullità che già di per sé si pongono come del tutto peculiari rispetto alla previsione generale di cui al richiamato art. 1418 c.c. comma 1 e che il legislatore ha ritenuto idonea sanzione per fornire tutela all'interesse generale del buon funzionamento del mercato.

Nella specie, le doglianze attoree vertono viceversa sull'asserito inadempimento della banca agli obblighi informativi sulla stessa gravanti ai sensi dell'art. 21 sgg. t.u.f. e del Regolamento Consob n. 11522/1998 per non essere stati gli attori resi edotti delle specifiche caratteristiche dell'operazione (affidabilità dei titoli secondo le agenzie di *rating*) e della eventuale non adeguatezza delle operazioni al suo profilo di investitrice.

Deve rilevarsi che dal contratto-quadro discendono obblighi e diritti reciproci dell'intermediario e del cliente e che rispetto a tale contratto di intermediazione le singole successive attività negoziali, benché possano consistere in atti negoziali, si pongono quali momenti attuativi dello stesso.



I suddetti obblighi di comportamento rappresentano specificazione del generale dovere di buona fede dell'intermediario di curare l'interesse del cliente con diligenza e correttezza e possono collocarsi nella fase che precede la stipulazione del contratto di intermediazione finanziaria o nella sua fase esecutiva.

Sul punto, infatti, condividendo l'orientamento espresso dal Supremo Collegio con la recente pronuncia a S.U. n. 8236/2007, deve ritenersi che le violazioni degli obblighi informativi possano in taluni casi attenersi alla fase pre-negoziale (tra questi il dovere dell'intermediario di acquisire le informazioni necessarie sulla situazione finanziaria del cliente) ed in altri persistere successivamente alla stipulazione del contratto ed interessare la fase della sua corretta esecuzione (tra questi il dovere di porre sempre il cliente in condizioni di avere piena consapevolezza dei rischi e della natura delle singole operazioni di investimento ed il dovere di non stimolare l'effettuazione di investimenti eccessivi, per entità o frequenza, rispetto alla situazione finanziaria del cliente).

Ne discende che mentre la violazione degli obblighi che precedono o accompagnano la stipulazione del contratto può determinare una responsabilità di tipo precontrattuale, ravvisabile anche nel caso di avvenuta stipulazione del contratto (contratto concluso valido e tuttavia pregiudizievole per la parte che ha subito il comportamento violativo dei doveri di diligenza e correttezza), quella degli obblighi che attengono alla successiva fase esecutiva può integrare inadempimento contrattuale e determinare la risoluzione del contratto di intermediazione finanziaria.

In nessun caso, invece, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può determinare la nullità del contratto di intermediazione o dei singoli atti negoziali conseguenti a norma dell'art. 1418, I co., c.c., (si vedano tra le altre, Cass. civ., SS.UU., n. 26725/2007; Cass. civ. n. 1904/2005), detta nullità sussistendo solo qualora la violazione abbia interessato regole di validità del contratto, facendo venir meno un requisito intrinseco relativo alla causa o all'oggetto dello stesso e determinandone la conseguente patologia.

Ne consegue che nella fattispecie non può trovare accoglimento la domanda attorea di declaratoria di nullità ex 1418 c.c.



Va, ora, in ordine di priorità logica esaminata la domanda subordinata di annullamento del contratto in questione, attenendo la stessa ad un vizio patologico del contratto che precede lo scrutinio della domanda di risoluzione, la quale viceversa presuppone l'accertamento della validità del negozio.

Tale domanda è del pari infondata e deve essere respinta.

Al riguardo, è sufficiente richiamare il sopra riferito, prevalente orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, secondo cui la violazione delle norme imperative di cui si è poc'anzi trattato, poste a tutela dell'integrità del mercato, incide non sul momento genetico, bensì su quello esecutivo del negozio e, di conseguenza, alla stessa non è in alcun modo ricollegabile la configurabilità di un vizio genetico del contratto, quale è quello che condurrebbe alla eventuale pronuncia di annullamento.

Le ulteriori disposizioni pure citate da parte attrice a fondamento della domanda - artt. 1176, 1337, 1375 c.c. - ineriscono, del resto, sempre ad obblighi di comportamento e possono, al limite, condurre ad una pronuncia di responsabilità di carattere risarcitorio (precontrattuale e/o contrattuale), ma giammai di annullamento, vizio configurabile nelle sole ipotesi tipizzate dagli artt. 1425 ss. c.c..

Ne segue l'inevitabile reiezione anche della domanda di annullamento.

La domanda, formulata in via ulteriormente subordinata, di accertamento dell'inadempimento della convenuta agli obblighi legali e contrattuali ed in particolare per violazione degli obblighi di informazione e di conseguente risoluzione del contratto di intermediazione finanziaria mobiliare in essere tra il sig. Leonardo Bocci e la Banca Fiudeuram S.p.a. è viceversa fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.

Il quadro normativo di riferimento è delineabile in base al combinato disposto degli artt. 21 D.Lgs. n. 58/98 e 28 e 29 Reg.to attuativo n. 11522/98, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie oggetto del presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 21, *"Nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori i soggetti abilitati devono:*

a) *comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati. I soggetti abilitati classificano...il grado di rischiosità dei prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli d'investimento e rispettano il principio*



dell'adeguatezza fra le operazioni consigliate agli investitori, o effettuate per conto di essi, e il profilo di ciascun cliente, determinato sulla base della sua esperienza in materia di investimenti in prodotti finanziari, della sua situazione finanziaria, dei suoi obiettivi d'investimento e della sua propensione al rischio...;

b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;

c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo tale da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento...".

Ebbene, dalle disposizioni di cui sopra si evince (v. in particolare lett. a) che già in sede di stipula del contratto quadro - avente ad oggetto la prestazione dei servizi di investimento - in esecuzione del quale il cliente provvede ad impartire all'intermediario i singoli ordini di acquisto dei titoli, la banca è tenuta ad acquisire dal cliente tutta una serie di informazioni tese ad individuare il "profilo del cliente", indispensabile per poter valutare l'adeguatezza delle operazioni finanziarie consigliate agli investitori o effettuate per conto di essi.

Tali obblighi informativi si specificano poi ulteriormente agli artt. 28 e 29 del regolamento attuativo del T.U.F..

In particolare, l'art. 28, I co., del Regolamento prevede, tra l'altro, che "Prima della stipulazione del contratto di gestione e consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da dichiarazione sottoscritta dall'investitore."

Il II co. della disposizione in commento prevede poi, con specifico riferimento alle singole operazioni finanziarie poste in essere in esecuzione del contratto quadro, che "Gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del



servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento”.

Il successivo III co. stabilisce che “Gli intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l’investitore appena le operazioni in strumenti derivati e in warrant da lui disposte per finalità diverse da quelle di copertura abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale, pari o superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista o garanzia per l’esecuzione delle operazioni”.

Infine, ai sensi del V co., “Gli intermediari autorizzati mettono sollecitamente a disposizione dell’investitore che ne faccia richiesta i documenti e le registrazioni in loro possesso che lo riguardano...”.

Sempre con riguardo alle singole operazioni finanziarie, l’art. 29 prevede che “Gli intermediari autorizzati si astengono dall’effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione”.

Prosegue il II co. stabilendo che “Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all’articolo 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati”.

Al III co., infine, si legge che “Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione.”

Così delineato il quadro normativo di riferimento, va ulteriormente osservato come la giurisprudenza sia costante nel ritenere che tali obblighi di comportamento si collochino tanto nella fase precedente la stipulazione del contratto di intermediazione finanziaria (il c.d. “contratto quadro”) che in quella di esecuzione dello stesso, in occasione delle singole operazioni di investimento e disinvestimento (alla luce del canone generale di buona fede nell’esecuzione del contratto, ex artt. 1175 e 1375 c.c., rafforzato, quanto agli specifici rapporti di intermediazione finanziaria dalla, sopra richiamata normativa speciale).

Tale orientamento è stato del resto confermato da Cass. S.U. 19 dicembre 2007, n. 26725 che ha, in motivazione, espressamente evidenziato quanto segue (la Corte si riferisce ai precetti contenuti nell’art. 6 della legge n. 1 del 1991 ma ha cura di evidenziare che gli stessi non differiscono da quelli recati dall’art. 21 t.u.f.): “Dal “contratto quadro”, cui può darsi il nome di contratto d’intermediazione finanziaria e



*che per alcuni aspetti può essere accostato alla figura del mandato, derivano dunque obblighi e diritti reciproci dell'intermediario e del cliente. Le successive operazioni che l'intermediario compie per conto del cliente, benché possano a loro volta consistere in atti di natura negoziale, costituiscono pur sempre il momento attuativo del precedente contratto d'intermediazione. Gli obblighi di comportamento cui alludono le citate disposizioni dell'art. 6 della legge n. 1 del 1991 (non diversamente, del resto, da quelli previsti dall'art. 21 del più recente d. lgs. n. 58 del 1998), tutti in qualche modo finalizzati al rispetto della clausola generale consistente nel dovere per l'intermediario di comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente, si collocano in parte nella fase che precede la stipulazione del contratto d'intermediazione finanziaria ed in altra parte nella fase esecutiva di esso. Attiene evidentemente alla fase pre-negoziale l'obbligo di consegnare al cliente il documento informativo menzionato nella lettera b) della citata disposizione dell'art. 6, ed attiene sempre a tale fase preliminare il dovere dell'intermediario di acquisire le informazioni necessarie in ordine alla situazione finanziaria del cliente, come prescritto dalla successiva lett. d), così da poter poi adeguare ad essa la successiva operatività. Ma doveri d'informazione sussistono anche dopo la stipulazione del contratto d'intermediazione, e sono finalizzati alla sua corretta esecuzione: tale è il dovere di porre sempre il cliente in condizione di valutare appieno la natura, i rischi e le implicazioni delle singole operazioni d'investimento o di disinvestimento, nonché di ogni altro fatto necessario a disporre con consapevolezza dette operazioni (art. cit., lett. e), e tale è il dovere di comunicare per iscritto l'esistenza di eventuali situazioni di conflitto d'interesse, come condizione per poter eseguire ugualmente l'operazione se autorizzata (lett. g). Né può seriamente dubitarsi che anche l'obbligo dell'intermediario di tenersi informato sulla situazione del cliente, in quanto funzionale al dovere di curarne diligentemente e professionalmente gli interessi, permanga attuale durante l'intera fase esecutiva del rapporto e si rinnovi ogni qual volta la natura o l'entità della singola operazione lo richieda, per l'ovvia considerazione che la situazione del cliente non è statica bensì suscettibile di evolversi nel tempo".*

In tale contesto ermeneutico, avendo riguardo in prima battuta agli obblighi dell'intermediario finanziario cristallizzati nella fase della sottoscrizione del contratto di intermediazione finanziaria e dei singoli ordini di acquisto, pur essendo



documentalmente provato che agli attori era stato fatto sottoscrivere il contratto quadro, avente ad oggetto la prestazione da parte della banca di servizi di intermediazione e pur potendo ricavarci dalla documentazione in atti che l'istituto di credito aveva fornito al dante causa degli attori generiche informazioni circa i titoli oggetto di causa, il pure richiesto obbligo di specificare i rischi della singola operazione risulta essere stato dalla banca assolto in modo assolutamente generico e come tale inidoneo a ritenere soddisfatti i requisiti di legge.

In proposito, è orientamento condiviso in giurisprudenza quello secondo cui non possono considerarsi, ai fini che qui interessano, sufficienti le generiche diciture contenute nel contratto di acquisto dei titoli, quali generiche dichiarazioni di ricezione di informazioni adeguate sulla natura, i rischi e le implicazioni dell'ordine, ovvero generiche informative circa la natura inadeguata dell'operazione o ancora richieste, da parte del cliente, di effettuazione dell'ordine in cui si dà atto della ricezione di tali informazioni.

La documentazione nella specie prodotta dalla banca non appare, in altri termini, idonea a ritenere assolto tale obbligo, in assenza di prova circa la consegna al cliente di un ulteriore ed adeguato supporto documentale in termini di schede o informative relative specificamente ai titoli la cui negoziazione era stata ordinata, che sole avrebbero consentito di raggiungere la prova della effettività dell'informativa rilasciata all'investitore (Cass. civ. n. 11412/12).

Nella fattispecie, le informazioni fornite al cliente dalla Banca Fideuram S.p.a. appaiono assolutamente generiche, concretizzandosi per lo più in dichiarazioni fatte sottoscrivere all'investitore, tese ad ottenere un esonero da responsabilità, nelle quali si dà semplicemente atto della ricezione di ulteriore documentazione da parte del sig. Leonardo Bocci.

Lo stesso modello denominato "Scheda rischi", prodotto dalla convenuta in all. 7 al proprio fascicolo appare del tutto inidoneo a consentire al cliente la formulazione di una scelta consapevole circa lo strumento finanziario da sottoscrivere, risultando non adeguatamente esplicitato nella prima pagina e contenendo nelle altre informazioni generiche e riferibili a qualsiasi strumento finanziario.



Da tali dichiarazioni non può, in ogni caso, evincersi l'assolvimento dello specifico obbligo informativo in merito al rischio concreto che avrebbe corso il cliente, data la generica avvertenza di inadeguatezza dell'operazione senza ulteriori indicazioni: a tal fine l'ordine di acquisto avrebbe dovuto, infatti, almeno contenere l'esplicito riferimento alle ragioni per le quali l'operazione doveva ritenersi inadeguata ex art. 29 Reg. Consob, che non risultano viceversa indicate nel documento prodotto in atti.

Inoltre, è pacifico che a soddisfare lo specifico obbligo di informativa non sia sufficiente che l'intermediario illustri al cliente, in termini generici, il carattere speculativo di una certa tipologia di investimento, anche perché l'investimento in titoli obbligazionari, in assenza del verificarsi di talune variabili per lo più ignote alla massa degli investitori, costituisce un'operazione finanziaria che dovrebbe essere in astratto piuttosto sicura: pertanto, laddove il rischio di uno specifico prodotto finanziario non sia facilmente percepibile da un investitore non professionale, l'obbligo a carico dell'intermediario diviene ancor più penetrante, essendogli imposto di esporre al cliente con chiarezza e trasparenza la redditività nel corso degli anni ed il rating del titolo che questi intende acquistare (v. Trib. Firenze, 09.10.2013).

Nella specie, non risulta che tali informazioni siano state in alcun modo fornite dalla banca Fideuram s.p.a. al sig. [REDACTED], le - generiche - prove orali richieste sul punto dalla banca recando meri riferimenti a non meglio precisate "specifiche caratteristiche del titolo" e alla "critica situazione in cui versava lo Stato greco", senza alcuno specifico riferimento a concetti quali redditività nel tempo e rating del titolo stesso, che comunque avrebbero dovuto essere adeguatamente specificati e non meramente enunciati in formule vuote ed incomprensibili per soggetti non esperti in materia, quali sono quelle contenute nella più volte citata "Scheda rischi".

Già sotto tali, molteplici profili la banca risulta, in definitiva, inadempiente in ordine ai più volte citati obblighi informativi.

Anche a voler (quel che non è), del resto, per un momento ritenere assolto l'obbligo informativo a carico dell'istituto di credito convenuto nella fase dell'informativa precedente alla stipula dell'ordine di acquisto, palese risulta l'inadempimento della banca Fideuram S.p.a. anche con riguardo al periodo



successivo all'acquisto stesso, in cui mai la convenuta ha fornito al cliente alcuna informazione specifica - nessun elemento di prova la banca ha sul punto dato ovvero chiesto di essere ammessa a dare - in ordine al deteriorarsi della situazione economica in cui versava la Repubblica Greca ed al conseguente, progressivo declassamento del titolo oggetto di causa.

Non v'è dubbio, infatti, che la banca operante come intermediario finanziario sia tenuta ad informare il cliente dell'andamento del titolo anche successivamente alla sua sottoscrizione (in tal senso, tra gli altri, Trib. Roma n. 29207 dell'08/27.10.2007).

Nello specifico, l'art. 28, III co., del Regolamento attuativo del T.U.F. prescrive l'obbligo per gli intermediari autorizzati di informare tempestivamente e per iscritto l'investitore non appena le operazioni abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale, pari o superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti per l'esecuzione delle operazioni.

Viceversa, non risulta che la banca convenuta abbia informato il cliente, successivamente alla sottoscrizione dell'ordine di acquisto (30.03.2010), del declassamento del debito pubblico greco, noto agli operatori del settore sin dal mese di aprile 2010 e fonte di un tale allarme nei mercati finanziari, da indurre il Fondo Monetario internazionale ad approvare un prestito di salvataggio per la Grecia da 110 miliardi di euro, subordinato alla realizzazione di severe misure di austerità; prestito che in realtà, si è in seguito appreso, nascondeva un parziale e già avvenuto *default* dello stato greco, non più in grado di vendere agli investitori a condizioni di mercato i propri titoli.

E' notorio, altresì, che nell'ottobre 2011 i leader dell'Eurozona decisero di offrire un secondo prestito di salvataggio da 130 miliardi di euro per la Grecia, condizionato non solo dall'attuazione di un altro duro pacchetto di austerità, ma anche dalla decisione di tutti i creditori privati per una ristrutturazione del debito greco, riducendo il peso del debito previsto da un 198% del PIL nel 2012 a solo 120,5% del PIL entro il 2020.

Ma v'è di più.



Anche un'eventuale dichiarazione dell'investitore che l'operazione è adeguata ai propri obiettivi di investimento non avrebbe, del resto, sollevato la banca dall'obbligo di avvisare il proprio cliente del progressivo declassamento del titolo oggetto di negoziazione, non essendo l'investitore esperto qualificabile per ciò stesso come "operatore qualificato" ex art. 31, primo e secondo comma, regolamento Consob.

Tanto più che, alla luce del contenuto dei documenti acquisiti, il sig. ██████████ non risultava possedere quei requisiti di particolare professionalità nel settore finanziario richiesti dalla direttiva del 21.4.2004/39/CE (All. II) ai fini dell'attenuazione del livello di protezione dei risparmiatori e, quindi, degli obblighi informativi in capo agli intermediari.

Deve, allora, ribadirsi che la banca non è mero e passivo esecutore degli ordini di acquisto o di vendita del cliente, ma ha il preciso obbligo di informarlo delle caratteristiche specifiche dell'operazione di volta in volta richiesta in esecuzione del "contratto quadro", comunicandogli e spiegandogli, tra l'altro, il grado di affidabilità del titolo secondo le agenzie di rating nel caso di richiesta di acquisto e le prospettive di evoluzione del valore nel caso di richieste di vendita.

L'accertata violazione, da parte della banca, delle obbligazioni sopra indicate, costituisce fonte di responsabilità di natura contrattuale, concernendo la grave violazione di obblighi scaturenti, a carico dell'istituto, dalla sottoscrizione del contratto quadro e più in generale imposti dalla legge a carico dell'intermediario finanziario, in una logica di tutela del mercato finanziario ancor prima che di protezione del cliente.

Lo stesso documento n. 8 denominato dalla banca "Dichiarazione di uscita dal regime della consulenza" costituisce, in realtà, nient'altro che la manifestazione della volontà del cliente di procedere comunque all'acquisto del titolo e contrariamente a quanto affermato dalla banca non esonerava, quindi, in alcun modo l'istituto dall'adempimento ai più volte citati obblighi negoziali sullo stesso gravanti

La obiettiva gravità delle riscontrate violazioni (sul tema si veda, tra le altre, C. App. Milano, 09.01.2013) impone, altresì, di accogliere la connessa domanda di risoluzione con alcune necessarie precisazioni sul punto.



In particolare, va sottolineato che secondo l'impostazione della prevalente giurisprudenza di legittimità (al riguardo si veda, per tutte, Cass. civ., SS.UU., nn. 26724 e 26725/07), condivisa anche dai giudici di merito (si veda, in particolare, Trib. Firenze, sent. n. 2970/07), a fronte di una asserita violazione delle norme di condotta dell'intermediario, all'investitore spetta il rimedio della domanda di risoluzione, oggetto della quale sarà senz'altro il contratto quadro, rispetto al quale i singoli ordini di acquisto costituiscono singoli momenti attuativi.

Inoltre, vertendosi in ipotesi di contratto di durata, la risoluzione travolgerà il contratto limitatamente al solo ordine negoziato in difformità dagli obblighi di condotta, senza estendersi agli (eventuali) ulteriori ordini di acquisto posti in essere in forza del contratto base.

Ciò posto, alla pronuncia di risoluzione (del contratto quadro e dell'ordine di acquisto dei titoli Greci) seguono le restituzioni, avendo del resto gli attori domandato la restituzione dell'importo di €30.000,00, oggetto dell'investimento, somma che la Banca Fideuram S.p.a dovrà essere condannata a corrispondere ai sigg.ri **Y. e** per il titolo di cui sopra, il tutto oltre interessi legali ex art. 1224, I co., c.c. a far tempo dalla data della domanda, da considerarsi alla stregua di costituzione in mora, venendo pacificamente in considerazione un debito di valuta - ragione per la quale non è, viceversa, dovuta la rivalutazione pure richiesta da parte attrice -, per un totale ad oggi (sorte capitale+interessi) pari a €32.539,31.

La domanda di risarcimento del danno, pure spiegata dagli attori, è solo parzialmente fondata e deve essere, pertanto, accolta nei termini e nei limiti di cui appresso.

E invero, nel caso che ci occupa non può certo riconoscersi a titolo risarcitorio un importo corrispondente all'ammontare delle somme investite, le stesse avendo già costituito oggetto di domanda restitutoria, di talché diversamente opinando si verrebbe a determinare una inammissibile duplicazione di poste creditorie in capo agli attori.

Del resto, anche il pregiudizio derivante dal non avere gli stessi potuto tempestivamente disporre delle somme in questione, per ulteriori investimenti economicamente vantaggiosi risulta, nella specie, ristorato attraverso il



riconoscimento degli interessi moratori ex art. 1224, I co., c.c., norma applicabile ai debiti di valuta quale è quello per cui oggi si controverte, ai sensi della quale nelle obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro sono dovuti, dal giorno della mora, gli interessi nella misura legale, anche se non erano precedentemente dovuti ed anche se il creditore non prova di aver subito alcun danno.

Il II co. della disposizione in commento stabilisce, peraltro, che al creditore il quale prova di aver subito un maggior danno spetta l'ulteriore risarcimento.

Ebbene, detta ultima voce di danno è stata dalla giurisprudenza di legittimità riconosciuta in via presuntiva in capo al creditore, salvo prova contraria e viene di regola quantificata confrontando gli interessi al tasso legale con quelli calcolati in base al rendimento medio dei titoli di stato di durata non superiore a 12 mesi (al riguardo si veda, per tutte, Cass. Civ., n. 19499/08).

Nella fattispecie può, pertanto, ulteriormente riconoscersi ai sigg.ri Vannucchi e Bocci, per i titoli di cui sopra, la somma di €430,79, quale ulteriore importo (determinato secondo il criterio, di cui sopra) dovuto a titolo di maggior danno ex art. 1224, II co., c.c., sulle somme come sopra quantificate.

Il totale complessivamente dovuto in favore degli attori ammonta, in definitiva, ad oggi a €32,790,1 (€32.359,31+€430,79).

Va, peraltro, dato atto che la circostanza riferita dalla banca, secondo cui i titoli in possesso degli attori hanno generato cedole per complessivi €5.212,00, non è stata mai contestata *ex adverso*: ne segue che l'importo dovuto in favore degli attori andrà defalcato della suddetta somma, per un totale di €27.578,1 (€32.790,1-€5.212,00).

Non appare, viceversa, fondata la richiesta della banca di restituzione dell'importo corrispondente al valore attuale dei titoli in possesso degli attori all'esito del cd. "concambio", essendo ben possibile la restituzione dei titoli stessi quale ulteriore effetto restitutorio della pronuncia di risoluzione; restituzione, peraltro, non richiesta in questa sede dalla banca, seguendone che il Giudice non è autorizzato ad emettere alcun provvedimento restitutorio in tal senso, in applicazione del principio della domanda ex art. 112 c.p.c. (al riguardo si veda, per tutte, Cass. civ. n. 9314/07).



Dalla data di pubblicazione della sentenza sulla somma di danaro così complessivamente liquidata sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura legale ex art. 1284 c.c..

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1) respinge le domande di accertamento della nullità e di annullamento del contratto di intermediazione finanziaria *inter partes* dell'11.02.2010;

2) in accoglimento delle relative domande, pronuncia la risoluzione del contratto di intermediazione finanziaria, di cui al punto che precede e dell'ordine di acquisto in data 30.03.2010, avente ad oggetto titoli GRECIA 5,25% 12 - cod. titolo 900910, condannando la Banca Fideuram S.p.a. a corrispondere ai sig. **[REDACTED]**, **[REDACTED]**, **[REDACTED]** e **[REDACTED]** quali eredi del sig. **[REDACTED]**, per i titoli di cui in motivazione, la somma complessiva di €27.578,1, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente decisione e sino al saldo effettivo;

5) condanna la Banca Fideuram S.p.a. a rimborsare agli attori, in solido, le spese di giudizio che le liquida in complessivi **[REDACTED]** di cui **[REDACTED]** a titolo di compensi professionali ed **[REDACTED]** per esborsi, il tutto oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Prato, 27.05.2015

Il Giudice

Dott. Gianluca Morabito



Sentenza n. 700/2015 pubbl. il 13/06/2015  
RG n. 1543/2013  
Repert. n. 1442/2015 del 13/06/2015

IL CASO.it

